

COMMISSIONE IX

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

105.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PASQUALE LAMORTE

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Ronzani ed altri: Interventi per la formazione e lo sviluppo di forme associate nel settore dell'autotrasporto merci (2718)	3
Lamorte Pasquale, <i>Presidente</i>	3		
Sui lavori della Commissione:		Lamorte Pasquale, <i>Presidente</i> ..	3, 7, 8, 9, 10 13, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26
Lamorte Pasquale, <i>Presidente</i>	3	Angelini Giordano (gruppo comunista-PDS) ..	7
Mangiapane Giuseppe (gruppo comunista-PDS)	3	Barbalace Francesco (gruppo PSI), <i>Relatore</i> ..	6 10, 13, 20, 24, 26
Menziotti Pietro Paolo (gruppo comunista-PDS)	3		
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Baghino Cesco Giulio (gruppo MSI-destra nazionale)	8, 15
Ristrutturazione del settore dell'autotrasporto per cose per conto di terzi (4756);		Fagni Edda (gruppo misto)	8
Tassi ed altri: Nuove norme per l'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi (695);		Lucchesi Pino (gruppo DC)	8, 10
Tassi ed altri: Norme sulla obbligatorietà <i>erga omnes</i> delle tariffe stabilite per i trasporti di cose per conto terzi (700);		Maccheroni Giacomo (gruppo PSI)	7
		Ronzani Wilmer (gruppo comunista-PDS) ..	10, 15
		Santonastaso Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	9, 10, 13, 16 20, 21, 23, 24

X LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

	PAG.		PAG.
Inversione dell'ordine del giorno:		tivo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4363)	27
Lamorte Pasquale, <i>Presidente</i>	24	Lamorte Pasquale, <i>Presidente</i>	27, 29 30, 33, 34
Votazione nominale:		Baghino Cesco Giulio (gruppo MSI-destra nazionale)	30
Lamorte Pasquale, <i>Presidente</i>	26	Cannelonga Severino (gruppo comunista-PDS)	28, 29
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Chella Mario (gruppo comunista-PDS)	30, 34
Modifica alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi anticendi negli aeroporti (5383);		Lorenzetti Pasquale Maria Rita (gruppo comunista-PDS)	29
Sospiri: Modifica dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi anticendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1777);		Mensurati Elio (gruppo DC), <i>Relatore</i>	28 29, 30, 33, 34
Consiglio regionale dell'Abruzzo: Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, concernente norme sui servizi anticendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministra-		Sannella Benedetto (gruppo comunista-PDS)	30 33, 34
		Spini Valdo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	28, 29, 30, 33, 34
		Votazione nominale:	
		Lamorte Pasquale, <i>Presidente</i>	34

La seduta comincia alle 15,20.

SEVERINO CANNELONGA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Borghini e Petrocelli sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Sannella e Lorenzetti Pasquale.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Alcuni colleghi hanno chiesto di parlare sui lavori della Commissione.

GIUSEPPE MANGIAPANE. Debbo lamentare come ancora ieri la Commissione trasporti, convocata in sede consultiva per esprimere il parere sul provvedimento per la riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al nostro esame ormai da diversi mesi, non abbia potuto esprimersi. Ciò a causa dell'assenza di qualsiasi rappresentante del dicastero interessato. Questo ritardo è gravissimo perché con il suo comportamento il Governo insabbia un provvedimento di grande rilievo, atteggiamento questo non più ammissibile.

PIETRO PAOLO MENZIETTI. Debbo rilevare che non è stato ancora convocato il Comitato ristretto sulla riforma dell'Ente ferrovie dello Stato che, secondo le intese della scorsa settimana, avrebbe dovuto

essere convocato per oggi o per domani. Chiedo pertanto al presidente, nella sua qualità di relatore su tale provvedimento, di assumere le opportune iniziative.

PRESIDENTE. Prendo atto delle dichiarazioni dei colleghi Mangiapane e Menzietti.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ristrutturazione del settore dell'autotrasporto per cose per conto di terzi (4756); e delle proposte di legge Tassi ed altri: Nuove norme per l'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi (695); Tassi ed altri: Norme sulla obbligatorietà erga omnes delle tariffe stabilite per i trasporti di cose per conto terzi (700); Ronzani ed altri: Interventi per la formazione e lo sviluppo di forme associate nel settore dell'autotrasporto merci (2718).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Ristrutturazione del settore dell'autotrasporto per cose per conto di terzi »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Tassi ed altri: « Nuove norme per l'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi; Tassi ed altri: « Norme sulla obbligatorietà erga omnes delle tariffe stabilite per i trasporti di cose per conto terzi »; Ronzani ed altri: « Interventi per la formazione e lo sviluppo di forme associate nel settore dell'autotrasporto merci ».

Riassumendo lo stato dell'*iter* del provvedimento, debbo ricordare che il 21 febbraio 1991 la Commissione assunse come base dell'ulteriore discussione il testo uni-

ficato predisposto dal Comitato ristretto e ne deliberò l'invio alle Commissioni competenti per il parere. Furono quindi acquisiti, in data 12 marzo e 13 marzo 1991, rispettivamente i pareri favorevoli delle Commissioni XI e I. La Commissione bilancio espresse invece, il 20 marzo 1991, un parere favorevole con condizioni.

Nel frattempo, sempre nel mese di marzo, la Commissione finanze sollevò conflitto di competenza chiedendo di poter esprimere parere rinforzato su alcune disposizioni del testo unificato recanti agevolazioni di carattere fiscale per il settore dell'autotrasporto merci. Questa richiesta fu accolta dalla Presidenza della Camera e la Commissione finanze espresse parere favorevole con condizioni il 21 marzo 1991. Alla luce delle condizioni contenute in detto parere, nonché per esigenza di miglioramento tecnico del testo, il relatore predispose una serie di emendamenti dei quali, il 24 aprile, la Commissione trasporti deliberò la trasmissione alla Commissione bilancio competente per il parere, la quale si espresse l'8 maggio nei seguenti termini:

« La V Commissione,

preso atto della richiesta formulata dalla Commissione di merito di riesaminare il parere espresso in data 20 marzo 1991 sul testo del provvedimento con riferimento alle condizioni poste in relazione agli articoli 2 e 7,

ha deliberato di confermare la precedente decisione esprimendo pertanto parere favorevole sul testo unificato a condizione che:

l'articolo 2, comma 3 sia riformulato precisando che l'eventuale integrazione del fondo potrà avvenire con successivo provvedimento legislativo;

all'articolo 7, comma 8, le parole: « posta a carico dello Stato » siano sostituite dalle seguenti: « posta a carico del fondo di cui all'articolo 2, comma 1 »;

l'articolo 10 sia sostituito dal seguente:

« 1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 7, comma 5, pari a lire 9 miliardi annui per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede, in deroga al disposto di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1990, n. 165, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dai provvedimenti adottati ai sensi del suddetto articolo 9, concernente modificazioni delle imposte di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione e all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, valutato complessivamente in lire 227 miliardi per il triennio 1991-1993, di cui lire 37 miliardi per il 1991, lire 70 miliardi per il 1992 e lire 120 miliardi per il 1993, si provvede: quanto a lire 27 miliardi per l'anno 1991, con le disponibilità di cui al fondo centrale di garanzia istituito con legge 4 agosto 1984, n. 467, che viene soppresso; la somma di lire 27 miliardi è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo 2 della legge 30 luglio 1985, n. 404; quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1991 e a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi a favore dell'associazionismo dell'autotrasporto merci »; quanto a lire 30 miliardi per l'anno 1992 e a lire 80 miliardi per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993, capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando le proiezioni dell'accantonamento « Misure urgenti per l'incentivazione dell'associazionismo nell'autotrasporto merci ».

3. Il Ministro del tesoro è determinato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

La Commissione ha altresì deliberato di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 3.2, 4.1, 5.1, 5.01. e 9.01;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 7.1 e 7.3.

La Commissione ha altresì deliberato, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge n. 468 del 1978, di richiedere al Governo la relazione tecnica sugli emendamenti 3.4 e 8.2. ».

Questo parere della Commissione bilancio risultò non del tutto convergente con quello già espresso, dalla Commissione finanze. Inoltre, la richiesta di relazione tecnica formulata dalla Commissione bilancio in relazione agli emendamenti 3.4 e 8.2 si rivelò fonte di allungamento dell'ulteriore iter del provvedimento.

Conseguentemente, nella seduta del 18 giugno, la Commissione trasporti decise di chiedere alla Commissione finanze il riesame del parere espresso, mentre il relatore, onorevole Barbalace, ritirò gli emendamenti 3.4 e 8.2, oggetto della richiesta di relazione tecnica al Governo. La Commissione finanze riformulò, a seguito della richiesta di riesame, il suo parere in data 25 giugno. Il nuovo parere della Commissione finanze era del seguente tenore:

« PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

I commi 1 e 2 dell'articolo 3 siano sostituiti dal seguente:

1. Per il periodo di un triennio, a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese iscritte da almeno tre anni all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, che effettuano fusioni, scissioni o conferimenti sono soggette all'imposta di registro e a quelle ipotecarie e catastali nella misura

fissa di un milione di lire. Possono essere conferiti oltre ad aziende o complessi aziendali anche altri beni materiali o immateriali ammortizzabili, nonché partecipazioni azionarie e non azionarie conseguenti alle predette operazioni di fusione, scissione e conferimento. Per i conferimenti, indipendentemente dall'entità della partecipazione ricevuta, e per le scissioni si applicano, ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni previste per le fusioni;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 8, comma 4, le parole: e sui compensi siano sostituite dalle seguenti: sul 50 per cento dei compensi; e siano aggiunte in fine le seguenti parole: nonché sull'imposta sul reddito delle persone fisiche e sull'imposta locale sui redditi dovute dai soci di società di persone;

valuti la Commissione che il combinato disposto delle norme di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 7 rischia di comportare una lesione del principio di parità di trattamento, non essendo previsti criteri in base ai quali stabilire quali domande debbano essere accolte e quali debbano essere respinte, fermo restando che eventuali criteri risulterebbero comunque discriminatori ».

Per recepire la condizione contenuta in questo parere, il relatore elaborò l'emendamento 3.5 che, per competenza, fu inviato al parere della Commissione bilancio.

Quest'ultima si è espressa favorevolmente su tale emendamento nella giornata di ieri, ponendo come condizione l'eliminazione di ogni riferimento ad operazioni di scissione societaria. Si è reso di conseguenza necessario chiedere un nuovo esame presso la Commissione finanze, alla luce dell'emendamento 3.6 predisposto ieri dal relatore, in conformità del parere della Commissione bilancio, così da acquisire la convergenza tra i pareri delle Commissioni V e VI. La Commissione finanze si è pronunciata d'urgenza nella stessa giornata di ieri, esprimendo a sua volta il seguente parere favorevole con condizione:

« PARERE FAVOREVOLE

all'emendamento 3. 6 a condizione che, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

ART. 54-bis. — (*Trattamento fiscale dei conferimenti*). — 1. I conferimenti effettuati in società di capitali, anche consortili, esistenti o da costituire, di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa sono disciplinati, salvo quanto previsto dal comma 4, dal presente articolo. Il presente articolo si applica altresì, salvo quanto previsto dal comma 4, al conferimento, da parte di società di persone o di capitali in società di capitali, di partecipazioni in società aventi ad oggetto la medesima attività economica della società destinataria del conferimento.

2. Alle partecipazioni ricevute a seguito dei conferimenti suddetti è attribuito ai fini fiscali un valore pari all'ultimo costo fiscale dei beni conferiti. Nei confronti della società conferitaria, l'azienda, il ramo d'azienda o le partecipazioni conferiti sono assunti in regime di continuità fiscale ai costi fiscalmente riconosciuti per la società conferente.

3. Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al comma 2, la differenza non concorre a formare il reddito e deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

4. È consentito avvalersi del presente articolo mediante richiesta nella dichiarazione ovvero con domanda espressa inserita nell'atto di conferimento, da inviare all'ufficio delle imposte secondo le modalità di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600; in caso contrario l'operazione si intende regolata dall'articolo 54, e la società conferitaria potrà iscrivere nel proprio bilancio i beni conferiti secondo le regole generali.

Con proprio decreto il Ministro delle finanze può provvedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche del prospetto di cui all'articolo 54-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal presente comma. Alle operazioni indicate nel presente comma si applicano le disposizioni previste per le fusioni ai fini dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali e dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili. Resta fermo quanto previsto nel comma 2 dell'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

FRANCESCO BARBALACE, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, abbiamo seguito in tutte queste settimane le vicende relative ai pareri delle Commissioni bilancio e finanze che hanno bloccato l'iter del provvedimento al nostro esame, pronto ormai da mesi. Ieri, come ricordava il presidente, questa Commissione ha deliberato di sollecitare la Commissione finanze a rivedere il parere espresso il 25 giugno scorso a seguito della pronuncia della Commissione bilancio.

Sulla base della nostra richiesta la Commissione finanze, ieri pomeriggio, ha riesaminato il proprio parere, riconfermando però la valutazione già formulata in precedenza e ponendo una condizione che, qualora fosse recepita da questa Commissione, imporrebbe un ennesimo ritorno del testo alla Commissione bilancio per un nuovo parere.

La Commissione finanze, in sostanza, ha riconfermato la necessità di inserire nel provvedimento in discussione una norma-

tiva generale in materia di trattamento fiscale dei conferimenti societari che non ha alcuna attinenza specifica con il provvedimento al nostro esame, pur essendo una proposta di indubbio interesse e valore per quanto riguarda il merito.

Poiché è generale il convincimento che sia necessario approvare il testo unificato, almeno in questo ramo del Parlamento, prima della pausa estiva, mi chiedo se non si possa seguire una procedura che eviti di trovarci di fronte ad un ostacolo una volta giunti all'esame dell'articolo 3 del provvedimento.

Ho già affermato più volte nel corso degli ultimi mesi che il parere della Commissione finanze è vincolante solo con riferimento ad alcune parti del testo. Non credo dunque che quella Commissione possa avvalersi di questa limitata competenza consultiva rinforzata per introdurre in un provvedimento sull'autotrasporto merci misure fiscali di carattere generale. Inoltre, siamo quasi alla vigilia della chiusura dei lavori parlamentari per la pausa estiva, mentre il provvedimento sull'autotrasporto merci è da lungo tempo atteso dagli operatori del settore. Ritengo quindi che la Commissione trasporti possa omettere di prendere in considerazione la condizione contenuta nel parere espresso ieri dalla Commissione finanze.

Propongo pertanto di procedere senz'altro all'approvazione degli articoli, così come modificati dagli emendamenti che ci accingiamo ad approvare, compreso l'emendamento 3,6, sul quale la Commissione finanze ha espresso parere favorevole con la richiamata condizione, che, tuttavia, non verrebbe recepita per i motivi testé illustrati.

Pertanto, dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, potremmo sospendere il voto finale in attesa che la presidenza della Camera esprima il proprio giudizio sulla correttezza della procedura seguita. Acquisito tale avviso, potremmo poi procedere alla votazione definitiva e risolvere un problema che blocca i nostri lavori ormai da cinque mesi.

PRESIDENTE. Come ha sottolineato il relatore si pone una questione di procedura che, in definitiva, ha carattere preliminare; non vi è dubbio che la procedura suggerita è funzionale all'obiettivo — condiviso da molti colleghi — di pervenire all'approvazione del provvedimento, peraltro urgente ed atteso dagli operatori, prima della sospensione dei lavori parlamentari per la pausa estiva. Tuttavia, prima di assumere qualunque deliberazione, desidererei conoscere l'orientamento dei rappresentanti dei gruppi. L'ipotesi di lavoro è di procedere alla votazione degli articoli, omettendo di recepire la condizione posta nel parere dalla Commissione finanze, in quanto riguardante materia di particolare interesse, ma estranea all'oggetto del provvedimento. Si dovrebbe, quindi, sospendere la votazione finale per acquisire l'avviso della Presidenza della Camera sulla correttezza della procedura seguita e, soltanto nel caso che esso fosse favorevole, si potrebbe procedere alla votazione finale.

GIORDANO ANGELINI. Anche il nostro gruppo, signor presidente, ritiene che la linea procedurale proposta sia l'unica possibile.

GIACOMO MACCHERONI. Concordo con la proposta di procedura suggerita, ma prima di passare alle votazioni sarebbe opportuno appurare, dal punto di vista tecnico, la correttezza di questa linea procedurale. Con questa premessa, auspico che il provvedimento, così importante ed atteso dalle categorie interessate, venga approvato nella seduta odierna.

PRESIDENTE. Ribadisco che, secondo l'ipotesi prospettata, in una prima fase la Commissione si limiterebbe ad approvare gli articoli, riservandoci di passare alla votazione finale, come suggerito dal relatore, soltanto se confortati dall'autorevole parere del Presidente della Camera. Naturalmente, alcune preliminari verifiche tecniche sulla procedura prospettata sono state già compiute.

PINO LUCCHESI. Signor presidente, anche in questa occasione, si ripresenta la problematica dei rapporti che intercorrono tra le cosiddette Commissioni di merito e quelle che svolgono una funzione di filtro, oltre alle altre Commissioni che in alcuni casi sono chiamate ad esprimere un parere rinforzato; si pone, cioè, per l'ennesima volta un interrogativo, peraltro legittimo, sul quale ci siamo soffermati più volte, ma che finora non ha trovato risposta. Dopo le modifiche regolamentari del 1987, intervenute all'inizio della legislatura, che pure hanno risolto alcune questioni, ma ne hanno complicate altre, il problema odierno è quello di capire quali competenze spettano alle Commissioni di merito all'interno del Parlamento, intendendosi per Commissioni di merito quelle chiamate ad esprimere in via primaria una decisione su materie di loro competenza.

A me sembra che si continui a praticare, in occasione dell'esame di questo e di altri provvedimenti riguardanti le capitanerie di porto, questa sorta di palleggio da una Commissione all'altra, che genera un terribile stato di confusione. Di essi, infatti, si occupano le Commissioni trasporti, ambiente, difesa e, soprattutto la Commissione bilancio, la quale ormai rappresenta il filtro attraverso cui passano tutti i provvedimenti.

Mi rendo conto che siamo ormai al termine della legislatura, e queste mie riflessioni possono sembrare come il lamento di Geremia, ma non posso non sottolineare che il problema in questione non è stato mai risolto.

Nel prendere atto della proposta del relatore, data l'eccezionalità della situazione, non posso che dividerla.

La necessità pressoché ineludibile di chiedere alla Presidenza della Camera se la linea procedurale suggerita sia condivisibile e corretta deve comunque riconnettersi ad uno stato di disagio permanente dovuto al fatto che la realtà procedurale consente vicende come quella di fronte alla quale ci troviamo.

In ogni caso il gruppo democristiano esprime il proprio consenso alla ipotesi procedurale proposta.

EDDA FAGNI. Esprimo l'assenso di rifondazione comunista sulla procedura suggerita.

CESCO GIULIO BAGHINO. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale condivide l'impostazione suggerita, ma vorrei alcuni chiarimenti su come si sia arrivati alla situazione di fronte alla quale ci troviamo; avendo una certa conoscenza del Regolamento ritengo che i pareri vincolanti siano quelli espressi dalla I e dalla V Commissione, mentre le altre Commissioni sono tenute ad esprimersi entro un certo termine di tempo, a meno che al loro parere non si riconosca un valore vincolante.

Affinché la mia adesione alla procedura suggerita sia pienamente consapevole, vorrei sapere perché il parere della Commissione finanze sia potuto diventare un ostacolo ai nostri lavori, in quanto ritengo che solo il parere della Commissione bilancio possa essere vincolante.

D'altra parte, se non seguissimo la soluzione indicata l'unica alternativa sarebbe quella della rimessione del provvedimento in sede referente. Ciò comporterebbe, infatti l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea e la possibilità di eludere il parere della Commissione finanze.

PRESIDENTE. Debbo ricordare che l'attribuzione alla Commissione finanze di una competenza consultiva rinforzata su alcune parti del provvedimento al nostro esame — come risulta dal verbale della seduta dell'Assemblea del 20 marzo 1991 — fu l'esito di un conflitto sollevato da tale Commissione.

Essendo il parere rinforzato della Commissione finanze limitato ad alcune specifiche parti del provvedimento, la questione

è se la Commissione trasporti possa non tenere conto di una condizione con cui la Commissione finanze mira ad introdurre norme di carattere generale non attinenti con l'oggetto specifico del provvedimento, ma riguardanti il trattamento fiscale dei conferimenti societari.

A questo punto, confortato dalla proposta del relatore e dall'orientamento unanime di tutti i gruppi presenti e dopo aver acquisito anche l'avviso degli uffici, avverto che procederemo all'esame ed alla votazione degli articoli e dei relativi emendamenti. Ove la Commissione non ritenesse di recepire la condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione finanze, si procederebbe fino alla votazione dell'ultimo articolo, soprassedendo però alla votazione finale. A tale votazione si procederebbe soltanto in un successivo momento, una volta acquisito l'assenso della Presidenza della Camera sulla correttezza della procedura seguita.

Ricordo che l'articolo 1 del testo unificato, assunto come base per l'ulteriore discussione e di cui è già stata data lettura nella seduta del 21 febbraio 1991, è del seguente tenore:

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. Lo Stato interviene nel settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi allo scopo di:

a) aumentare le dimensioni dell'impresa di trasporto, favorendo i processi di fusione tra le imprese;

b) favorire la costituzione di imprese, consorzi, cooperative;

c) favorire lo sviluppo delle attività accessorie e complementari al trasporto delle merci mediante l'istituzione di depositi e l'esercizio di attività di logistica;

d) favorire l'introduzione di procedimenti informatici nelle imprese, consorzi, cooperative, allo scopo di migliorare il rendimento dei servizi, l'accertamento dei

costi reali di esercizio e degli indici di produttività nell'impiego degli autoveicoli;

e) favorire la formazione e l'aggiornamento professionale;

f) favorire la sostituzione degli autoveicoli per l'impiego di mezzi di trasporto moderni, sicuri ed efficienti;

g) promuovere i trasporti combinati in modo che anche le imprese di minori dimensioni siano indotte ad esercitare tali trasporti;

h) favorire la cessazione dell'attività di imprese monoveicolari.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente b) favorire l'associazione delle imprese in consorzi o cooperative;

1.2.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente f) favorire l'ammodernamento del parco veicoli in funzione della maggiore sicurezza ed efficienza del trasporto di cose;

1.1.

Il Relatore.

GIUSEPPE SANTONASTASO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. A nome del Governo, esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore 1.1 e 1.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo, di cui per maggiore chiarezza do nuovamente lettura:

ART. 2

(Integrazione del Fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 2 della legge 30 luglio 1985, n. 404, che per lo scopo viene integrato di lire 27 miliardi per il 1991, lire 30 miliardi per il 1992 e lire 80 miliardi per il 1993, nonché di un limite di impegno di lire 10 miliardi per l'anno 1991 e di lire 30 miliardi per l'anno 1992.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le norme relative alle provvidenze previste dalla menzionata legge 30 luglio 1985, n. 404 fatte salve le procedure concessive in corso.

3. Il Fondo di cui al comma 1 potrà essere integrato in relazione alle esigenze di maggior fabbisogno.

4. Le somme non impegnate nell'esercizio possono esserlo nell'esercizio successivo.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole, con successivo provvedimento legislativo.

2.1.

Il Relatore.

FRANCESCO BARBALACE, *Relatore*. Questo emendamento recepisce una condizione posta dalla V Commissione secondo cui l'eventuale integrazione del fondo dovrà avvenire con successivo provvedimento legislativo, mentre il testo unificato prevedeva l'adozione di un atto amministrativo.

GIUSEPPE SANTONASTASO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. A nome del

Governo, esprimo parere favore sull'emendamento del relatore 2.1.

WILMER RONZANI. Desidero esprimere il mio dissenso rispetto alla condizione posta dalla V Commissione; infatti abbiamo sempre ritenuto che lo stanziamento previsto nel provvedimento in esame, peraltro inadeguato, dovesse essere integrato senza ricorrere ad uno specifico atto legislativo. Riteniamo che esso non sia necessario perché il gruppo comunista-PDS — non lo dico per pretendere o reclamare meriti particolari — insieme ad altri gruppi ha condotto una battaglia per ottenere risorse più ingenti. Ricorderete, infatti, che l'iniziale stanziamento di 250 milioni di lire, da tutti ritenuto insufficiente, ci portò ad un vivace dibattito in sede di esame della legge finanziaria nel corso del quale, modificando i contributi da conto capitale in conto interesse, si è riusciti praticamente a raddoppiare il volume delle risorse. Quindi, senza per questo sottovalutare l'attuale finanziamento, soprattutto se confrontato con quello iniziale, riteniamo che esso debba essere riconsiderato, visto che le risorse necessarie per riorganizzare il settore sono stimabili in circa un miliardo e mezzo di lire. È evidente che tale cifra non sarebbe disponibile anche nel caso in cui venisse approvato l'emendamento in questione, senza il quale, comunque, potremmo tranquillamente procedere al rifinanziamento con la successiva legge finanziaria.

Ribadisco pertanto il mio dissenso e dichiaro che il gruppo comunista-PDS voterà contro l'emendamento del relatore 2.1.

PINO LUCCHESI. Condivido le preoccupazioni dell'onorevole Ronzani, ma mi rendo anche conto delle ragioni del relatore; per questo ritengo che l'emendamento in questione debba essere approvato per non rallentare ulteriormente l'iter del provvedimento. Richiamo pertanto i colleghi ad un maggiore senso di responsabilità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo di cui per maggiore chiarezza do nuovamente lettura:

ART. 3.

1. Per il periodo di un triennio, a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i conferimenti in società, anche consortili, esistenti o da costituire, di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa o di altri beni materiali o immateriali ammortizzabili, nonché di partecipazioni azionarie e non azionarie conseguenti ad atti di fusione tra imprese iscritte da almeno tre anni all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, sono soggetti all'imposta di registro e a quelle ipotecarie e catastali nella misura fissa di un milione: ad essi si applicano, ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni dell'articolo 6, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

2. La differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute e l'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi dei beni conferiti in conseguenza degli atti di cui al comma 1 non concorre a formare il reddito imponibile delle società conferenti, a condizione che sia iscritto in bilancio e distintamente indicato in apposito fondo o in apposito allegato, fino a quando non sia realizzato, distribuito ai soci, portato a capitale o a copertura di perdite di esercizio.

3. Le imprese costituite per effetto dei conferimenti di cui al comma 1, in relazione all'acquisto o all'acquisizione in locazione con facoltà di compera di veicoli o complessi veicolari nuovi di fabbrica muniti di autorizzazione di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi possono contrarre mutui nei limiti di lire 20 milioni per ciascuno dei primi tre veicoli o complessi veicolari e di lire 10 milioni per

ciascuno dei successivi, fino ad un massimo di 20, il cui onere di ammortamento per capitale ed interesse è assunto a totale carico dello Stato. Il numero di veicoli o complessi veicolari ammessi ai mutui non può essere superiore a quello dei veicoli o complessi veicolari in disponibilità dell'impresa conferente con il minor numero di automezzi e comunque non inferiore a tre.

4. Con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministro dei trasporti sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dei suddetti mutui e sono individuati gli istituti di credito abilitati.

5. Il contributo di cui al precedente comma 3 è revocato ed il soggetto che ne abbia beneficiato sarà tenuto alla restituzione degli importi percepiti a tale titolo, maggiorati degli interessi conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto, qualora, nel triennio successivo all'erogazione del contributo venga meno il requisito di cui al comma 1 del presente articolo ovvero, nel caso di società consortili e per quanto applicabili, vengano meno le condizioni e i requisiti di cui ai punti b) e c) del comma 3 del successivo articolo 4.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Per il periodo di un triennio, a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese iscritte da almeno tre anni all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, che effettuano fusioni, scissioni o conferimenti sono soggette all'imposta di registro e a quelle ipotecarie e catastali nella misura fissa di un milione di lire. Possono essere conferiti oltre ad aziende o complessi aziendali anche altri beni materiali o immateriali ammortizzabili, nonché partecipazioni azionarie e non azionarie conseguenti alle predette operazioni di fusione,

scissione e conferimento. Per i conferimenti, indipendentemente dall'entità della partecipazione ricevuta, e per le scissioni si applicano, ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni previste per le fusioni.

3.5.

Il Relatore.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Per il periodo di un triennio, a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese iscritte da almeno tre anni all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, che effettuano fusioni o conferimenti sono soggette all'imposta di registro e a quelle ipotecarie e catastali nella misura fissa di un milione di lire. Possono essere conferiti oltre ad aziende o complessi aziendali anche altri beni materiali o immateriali ammortizzabili, nonché partecipazioni azionarie e non azionarie conseguenti alle predette operazioni di fusione e conferimento. Per i conferimenti, indipendentemente dall'entità della partecipazione ricevuta, si applicano, ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni previste per le fusioni.

3.6.

Il Relatore.

All'emendamento 3.1, sostituire le parole per effetto dei conferimenti con le seguenti per effetto delle fusioni o dei conferimenti.

Inoltre, sostituire le parole di veicoli o complessi veicolari con le seguenti di autoveicoli o di complessi di veicoli.

0.3.1.1.

Il Relatore.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le imprese costituite per effetto dei conferimenti di cui al comma 1, in rela-

zione all'acquisto o alla acquisizione in locazione finanziaria con facoltà di compera di veicoli o complessi veicolari nuovi di fabbrica di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi per i quali sia accordata autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi, possono essere autorizzate a contrarre mutui, con onere di ammortamento per capitale ed interessi a totale carico dello Stato, nei limiti di lire 20 milioni per ciascuno dei primi tre veicoli o complessi veicolari e di lire 10 milioni per ciascuno dei successivi. Il numero dei veicoli o complessi veicolari in relazione ai quali può essere autorizzata la contrazione dei suddetti mutui non può essere superiore a quello dei veicoli o complessi veicolari in disponibilità dell'impresa conferente con il minor numero di automezzi, e in ogni caso non può essere superiore a venti e inferiore a tre.

3.1.

Il Relatore.

Sopprimere il comma 4.

3.2.

Il Relatore.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

4. I benefici di cui al comma 3 sono revocati e l'impresa che ne abbia usufruito è tenuta alla restituzione dei relativi importi, maggiorati degli interessi conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto, qualora, nel triennio successivo all'erogazione vengano meno i presupposti per la relativa concessione, ovvero nel caso di società consortili e per quanto applicabili, vengano meno le condizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 4.

3.3.

Il Relatore.

Ricordo che sull'emendamento 3.5 del relatore la V Commissione ha espresso, nella seduta di ieri, parere favorevole a condizione che venisse eliminato ogni riferimento alle operazioni di scissione so-

cietaria. Come ho detto poc'anzi tale parere è stato recepito dall'emendamento del relatore 3.6 sul quale la Commissione finanze ha espresso, nella seduta di ieri, parere favorevole con una condizione nei termini ricordati in precedenza.

FRANCESCO BARBALACE, *Relatore*. In considerazione di quanto ricordato dal presidente, ritiro il mio emendamento 3.5, che viene sostituito dall'emendamento 3.6; in esso è stato opportunamente eliminato il riferimento alle operazioni di scissione societaria, una questione sulla quale abbiamo avuto una lunga discussione con i colleghi della Commissione bilancio. Ci sembrava, infatti, incoerente e contraddittoria con lo spirito del provvedimento l'ipotesi di favorire fiscalmente le operazioni di scissione nell'ambito del settore dell'autotrasporto, dal momento che il nostro obiettivo è quello di favorire le operazioni di accorpamento; per questa ragione abbiamo richiesto alla Commissione bilancio la riformulazione del parere.

Nel raccomandare ai colleghi l'approvazione del mio emendamento 3.6, devo sottolineare l'opportunità di non recepire la condizione posta nel parere della Commissione finanze — che richiederebbe un riesame da parte della Commissione bilancio con conseguente allungamento dell'*iter* legislativo — e di procedere alla votazione di tutti gli articoli, secondo quanto concordato all'inizio della seduta, salvo rinviare la votazione finale del testo a dopo aver acquisito l'orientamento favorevole della Presidenza della Camera sulla correttezza della procedura seguita.

GIUSEPPE SANTONASTASO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. A nome del Governo, esprimo parere favorevole sugli emendamenti e subemendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.3.1.1, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.1, accettato dal Governo come modificato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo, di cui per maggiore chiarezza do nuovamente lettura:

ART. 4.

(Incentivi per la costituzione di nuovi consorzi e cooperative).

1. A favore delle imprese iscritte all'Albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e titolari di autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi per veicoli o complessi veicolari aventi massa complessiva superiore a 11.500 Kg che provvedano, dopo l'entrata in vigore della presente legge, ad associarsi in cooperative o consorzi, il limite di mutuo di cui all'articolo 3, comma 3, è elevato a lire 30 milioni per ogni veicolo o complesso veicolare nuovo di fabbrica munito di autorizzazione di massa complessiva superiore a 11.500 Kg acquistato o acquisito in locazione con facoltà di compera, fino ad un massimo di tre veicoli o complessi veicolari per impresa.

2. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche all'impresa che aderisce, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, a consorzi o cooperative già esistenti alla stessa data.

3. I contributi di cui al comma 1 vengono concessi alle seguenti condizioni:

a) la struttura associativa così costituita deve possedere una propria struttura organizzativa, imprenditoriale e patrimoniale autonoma e distinta da quelle proprie delle singole imprese facenti parte di detta struttura;

b) la conclusione dei contratti di trasporto deve essere effettuata dal consorzio o dalla cooperativa con conseguente loro assunzione della qualifica di vettore e relativa specificazione di tale qualifica nella documentazione obbligatoria inerente al trasporto di cose per conto di terzi;

c) le imprese socie o consorziate non devono assumere, né eseguire trasporti in proprio; l'assunzione degli stessi deve avvenire unicamente a mezzo di apposito ufficio all'uopo preposto nell'ambito della struttura e la loro esecuzione deve essere effettuata in base ad un ulteriore rapporto intercorrente tra la cooperativa od il consorzio e le imprese socie o consorziate.

4. Nei confronti delle imprese costituite in cooperativa o consorzio che a seguito di tale costituzione abbiano usufruito del contributo di cui al comma 1, qualora venga accertato il venire meno anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 3, sarà disposta la radiazione dall'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, con conseguente revoca del titolo autorizzativo ai sensi del secondo comma dell'articolo 43 della stessa legge.

A tale articolo sono stati presentati il seguente emendamento e subemendamento:

Sostituire l'articolo 4, con il seguente:

1. Le imprese iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974 e titolari di autorizzazione al tra-

sporto di cose per conto terzi per veicoli o complessi veicolari di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi le quali, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si associno in cooperative o consorzi od aderiscano a cooperative o consorzi già esistenti, possono essere autorizzate a contrarre i mutui di cui all'articolo 3, comma 3, nei limiti di lire 30 milioni per ciascun veicolo o complesso veicolare. Il numero dei veicoli o complessi veicolari in relazione ai quali può essere autorizzata la contrazione dei suddetti mutui non può essere superiore a tre per ciascuna impresa.

2. La concessione del beneficio di cui al comma 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) la cooperativa o il consorzio devono possedere una struttura organizzativa, imprenditoriale e patrimoniale autonoma, distinta da quella delle singole imprese socie o consorziate;

b) i contratti di trasporto devono essere conclusi esclusivamente dalla cooperativa o dal consorzio nella qualità di vettore, che deve essere specificata nella documentazione obbligatoria inerente al trasporto di cose per conto di terzi:

c) l'assunzione degli obblighi di trasporto deve avvenire unicamente attraverso un apposito ufficio del consorzio o della cooperativa e l'esecuzione del trasporto deve essere affidata, alle imprese socie o consorziate, dalla cooperativa o dal consorzio; le imprese socie o consorziate non devono assumere obblighi di trasporto né eseguire trasporti in proprio.

3. Il beneficio di cui al presente articolo è revocato e l'impresa che ne abbia usufruito è tenuta alla restituzione dei relativi importi, maggiorati degli interessi conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto, qualora:

a) nel quinquennio successivo all'erogazione, la cooperativa o il consorzio siano sciolti, ovvero venga meno la condizione di cui alla lettera a) del comma 2, ovvero l'impresa beneficiaria receda dal consorzio o dalla cooperativa;

b) l'impresa beneficiaria concluda direttamente contratti di trasporto ovvero assuma obblighi di trasporto o esegua trasporti in proprio in violazione delle condizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2.

4. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 3, l'impresa associata in cooperativa e consorzio è altresì radiata dall'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974, con conseguente revoca delle autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 42 di detta legge ad essa accordate.

4.1.

Il Relatore.

All'emendamento 4.1, comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente d) le imprese beneficiarie non devono essere già state associate in cooperative o in consorzi nei diciotto mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Inoltre, al comma 3, sostituire le parole Il beneficio di cui al presente articolo è revocato con le seguenti Il beneficio di cui al comma 1 può essere concesso, a ciascuna impresa, per una sola volta. Esso è inoltre revocato.

0.4.1.1.

Ronzani, Angelini, Giordano, Cannelonga.

CESCO GIULIO BAGHINO. Invito l'onorevole Ronzani a fornirmi i necessari chiarimenti in merito alla lettera d) del comma 2 di cui al subemendamento 0.4.1.1.

WILMER RONZANI. Le disposizioni di cui alla lettera d) devono essere lette alla luce di quanto disposto dall'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ronzani 0.4.1.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.1 interamente sostitutivo del-

l'articolo 4, con la modifica testé apporata.

(È approvato).

Poiché all'articolo 4-bis non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato, per maggiore chiarezza, nuovamente lettura:

ART. 4-bis.

(Commissioni d'esame).

1. Il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, determina la misura dei gettoni di presenza spettanti ai componenti e ai segretari delle Commissioni di esame per l'accertamento della capacità professionale degli autotrasportatori di merci per conto terzi, istituita ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 novembre 1987, e successive modifiche ed integrazioni, con cui è stata data attuazione alla direttiva 74.561/CEE secondo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, a far data dalla costituzione delle Commissioni stesse.

2. All'onere di 300 milioni in ragione d'anno per la corresponsione dei gettoni di presenza spettanti ai componenti e segretari delle Commissioni di cui al comma 1, si provvede mediante quota-parte del gettito dei contributi di cui all'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che affluiscono ad alimentare il capitolo 1574 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5, di cui per maggior chiarezza, do nuovamente lettura:

ART. 5.

(Agevolazioni per le imprese strutturate).

1. Le imprese iscritte all'Albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, da almeno tre anni e titolari di almeno tre autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi per

veicoli o complessi veicolari di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi nonché le cooperative e i consorzi iscritti all'Albo possono contrarre mutui di importo globale non superiore ad un miliardo di lire per investimenti in:

a) attrezzature per la meccanizzazione dello stoccaggio e della movimentazione delle merci;

b) strumenti e sistemi informatici e telematici;

c) complessi omologati per trasporto combinato in sostituzione di autocarri ed autotreni già in disponibilità, gru e carrelli per la movimentazione delle unità di carico, di cui alla lettera b) del comma 2 articolo 11 della legge 4 agosto 1990, n. 240, nonché attrezzature permanenti per i veicoli stradali destinati al trasporto delle unità di carico suddette;

d) immobili negli interporti, ovvero immobili per lo stoccaggio e la movimentazione delle merci dove non sono presenti interporti.

2. Il mutuo di cui al comma 1 non può superare il 25 per cento dell'investimento complessivo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo.

All'emendamento 5.1, al comma 1, all'ultima riga, sostituire le parole per ciascuna impresa con le seguenti per ciascuna impresa ovvero, nel caso di cooperative o di consorzi, per ciascuna cooperativa o consorzio.

0.5.1.1.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente:

1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritte

da almeno tre anni all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974 e siano titolari di almeno tre autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi relative a veicoli o complessi veicolari di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi, nonché le cooperative ed i consorzi iscritti al medesimo albo, possono essere autorizzati a contrarre mutui, con onere di ammortamento per capitale e interessi a totale carico dello Stato, nel limite globale di lire 1 miliardo per ciascuna impresa per investimenti in:

Inoltre, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I mutui di cui al comma 1 non possono superare il 25 per cento dell'investimento complessivo.

5.1.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Il ministro del tesoro con proprio decreto emanato, su proposta del ministro dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per l'accensione dei mutui di cui agli articoli 3, 4 e 5 ed individua gli istituti di credito abilitati.

5.01.

Il Relatore.

GIUSEPPE SANTONASTASO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo esprime parere favorevole sul subemendamento 0.5.1.1, sull'emendamento 5.1, sull'articolo aggiuntivo 5.01.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.5.1.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5.1, accettato dal Governo, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 5.01, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché all'articolo 6 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato, per maggiore chiarezza, nuovamente lettura:

ART. 6.

(Formazione professionale).

1. Alle imprese, nonché alle cooperative e consorzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, che realizzino per i propri dipendenti o per i lavoratori-soci corsi di formazione professionale, anche consorziandosi, ovvero tramite le associazioni di categoria, viene riconosciuta per un biennio la fiscalizzazione totale degli oneri sociali sulla retribuzione. I corsi, nei limiti di contingente autorizzati dal ministro dei trasporti ai sensi dell'articolo 9 e comunicati all'INPS ed all'INAIL, devono svolgersi sulla base di programmi concordati a livello nazionale tra le organizzazioni di categoria interessate ed i sindacati dei lavoratori, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e devono avere la durata minima di 300 ore.

2. Il Fondo provvede a rimborsare l'importo dei minori contributi su conforme richiesta dell'INPS e dell'INAIL.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7 di cui, per maggiore chiarezza, do nuovamente lettura:

ART. 7.

(Incentivi per la cessazione dell'attività).

1. Alle persone fisiche ovvero ai soci di cooperativa di età superiore a sessanta

anni se uomini e a cinquantacinque anni se donne, iscritti all'Albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e titolari da almeno cinque anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per veicoli o complessi veicolari di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi e che esercitino l'attività di autotrasportatore senza dipendenti, può essere concessa la liquidazione di un importo massimo pari a 60 milioni di lire, ridotto di lire 12 milioni per ogni anno di età oltre il sessantesimo se uomini e oltre il cinquantacinquesimo se donne. L'importo è liquidato in unica soluzione.

2. La liquidazione dell'importo di cui al comma 1 è subordinata alla cessazione definitiva dell'attività ed alla cancellazione dagli albi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, ed alla legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché alla conseguente revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della stessa legge 6 giugno 1974, n. 298.

3. Il ministro dei trasporti determina annualmente il contingente di domande che possono essere accolte entro il limite dei fondi assegnati per le finalità del presente articolo, come determinati, nel rispetto del principio di ripartizione delle risorse per l'equilibrato soddisfacimento di ciascuna finalità della presente legge, ai sensi dell'articolo 9. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, individua, tra coloro che hanno presentato la domanda, i destinatari del beneficio, seguendo il criterio della maggiore età.

4. Il beneficiario deve contestualmente provvedere alla restituzione dell'autorizzazione, nonché alla radiazione per demolizione dell'autoveicolo in disponibilità, se di anzianità superiore ai dieci anni dalla data di prima immatricolazione, ovvero alla restituzione della carta di circolazione negli altri casi. Verificati gli adempimenti di cui al presente comma, al beneficiario predetto è concessa la somma di lire 40 milioni.

5. A fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le somme di cui ai commi 1 e 4 sono equiparate ai

redditi indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I beneficiari delle disposizioni di cui al presente articolo non possono richiedere una nuova iscrizione all'albo. La persona fisica che, avendo beneficiato dei premi di cui al presente articolo, esercita abusivamente l'attività di autotrasporto è punita, oltre a quanto previsto dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, con una sanzione amministrativa di valore pari al premio percepito. L'autorità competente, all'atto della contestazione della violazione o del reato, dispone il sequestro conservativo del mezzo con il quale è stata commessa l'infrazione o il reato. In caso di condanna ai sensi dell'articolo 348 del codice penale, si applica la pena accessoria della confisca del mezzo con il quale è stato commesso il reato.

7. Contestualmente alla concessione dei benefici di cui ai precedenti commi, la patente di guida del beneficiario è definitivamente declassata alla categoria B.

8. Ai beneficiari di cui al presente articolo la contribuzione previdenziale per i periodi mancanti al raggiungimento dell'età pensionabile è proseguita d'ufficio e posta a carico dello Stato secondo l'ottava classe di reddito di cui alla tabella A della legge n. 233 del 2 agosto 1990.

9. Le modalità ed i termini per l'applicazione del comma precedente saranno determinati con decreto del Ministro del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

1. Agli imprenditori che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza dipendenti ed avendo in disponibilità un solo veicolo e ai soci di cooperative iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata

legge n. 298 del 1974, che siano titolari da almeno cinque anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della suddetta legge n. 298 del 1974 in relazione a veicoli o complessi veicolari di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi, può essere concessa la liquidazione di un importo massimo di lire 100 milioni, ridotto di lire 12 milioni per ogni anno di età oltre il sessantesimo se uomini ed oltre il cinquantacinquesimo se donne.

2. L'importo di cui al comma 1 è liquidato in unica soluzione. La liquidazione è subordinata congiuntamente:

a) alla cessazione definitiva dell'attività;

b) alla cancellazione dall'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e dall'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974, e alla conseguente revoca e restituzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della medesima legge n. 298 del 1974;

c) alla restituzione della carta di circolazione e delle targhe del veicolo cui si riferisce l'autorizzazione all'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi ovvero, ove la prima immatricolazione di tale veicolo, sia anteriore di più di dieci anni alla presentazione della domanda per la concessione del beneficio di cui al comma 1, alla sua radiazione dal pubblico registro automobilistico per demolizione.

3. I percettori del beneficio di cui al comma 1 non possono essere nuovamente iscritti all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974.

4. Il Ministro dei trasporti, ai sensi dell'articolo 9, determina il contingente di domande per il beneficio di cui al comma 1 che possono essere accolte entro il limite delle risorse assegnate per le finalità del presente articolo, come definite nel rispetto del principio di ripartizione dei fondi disponibili in modo da assicurare

l'equilibrato soddisfacimento delle finalità della presente legge.

7.1.

Il Relatore.

All'articolo 7, sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

1. Agli imprenditori che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza dipendenti ed avendo in disponibilità un solo veicolo e ai soci di cooperative iscritti all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974, che siano titolari da almeno cinque anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della suddetta legge n. 298 del 1974 in relazione a veicoli o complessi veicolari di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi, può essere concessa la liquidazione di un importo massimo di lire 60 milioni, ridotto di lire 12 milioni per ogni anno di età oltre il sessantesimo se uomini ed oltre il cinquantacinquesimo se donne.

2. L'importo di cui al comma 1 è liquidato in unica soluzione. La liquidazione è subordinata congiuntamente:

a) alla cessazione definitiva dell'attività;

b) alla cancellazione dall'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e dall'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974, e alla conseguente revoca e restituzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della medesima legge n. 298 del 1974;

3. I percettori del beneficio di cui al comma 1 non possono essere nuovamente iscritti all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974.

4. Il Ministro dei trasporti, ai sensi dell'articolo 9, determina il contingente di domande per il beneficio di cui al comma 1 che possono essere accolte entro il limite

delle risorse assegnate per le finalità del presente articolo, come definite nel rispetto del principio di ripartizione dei fondi disponibili in modo da assicurare l'equilibrato soddisfacimento delle finalità della presente legge.

5. I percettori del beneficio di cui al comma 1 provvedono, contestualmente agli adempimenti di cui alla lettera b) del comma 2, alla restituzione della carta di circolazione e delle targhe del veicolo cui si riferisce l'autorizzazione all'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi ovvero, ove la prima immatricolazione di tale veicolo sia anteriore di più di dieci anni alla presentazione della domanda per la concessione del beneficio di cui al comma 1, alla sua radiazione dal pubblico registro automobilistico per demolizione. A seguito di tali ulteriori adempimenti, ai percettori del beneficio di cui al comma 1 è concessa la liquidazione di un importo di lire 40 milioni.

7.4.

Il Relatore.

All'emendamento 7.2, comma 6, sostituire le parole di cui al comma 1 con le seguenti di cui ai commi 1 e 5.

0.7.2.1.

Il Relatore.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Chiunque, avendo percepito il beneficio di cui al comma 1, esercita l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, è tenuto alla restituzione degli importi del beneficio percepito, maggiorati degli interessi conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto. Si applica altresì, l'articolo 26 della citata legge n. 298 del 1974. L'autorità giudiziaria, all'atto della contestazione del reato, dispone il sequestro del veicolo con il quale il reato è stato commesso. In caso di condanna, il veicolo è confiscato.

7.2.

Il Relatore.

Al comma 7, sostituire le parole: definitivamente declassata alla categoria B con le seguenti: declassata alla categoria B. L'intestatario non può, successivamente, conseguire patenti di guida di categoria superiore.

7.6.

Il Relatore.

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

8. Per i percettori del beneficio di cui al comma 1 il versamento di contributi previdenziali è proseguito d'ufficio a carico dell'INPS, Gestione contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, ai sensi dell'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Per la determinazione dell'importo dei contributi si fa riferimento alla ottava classe di reddito di cui alla tabella A allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233.

9. Il Ministro del tesoro con decreto adottato di concerto con il Ministro dei trasporti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità e i termini per l'applicazione del comma 8.

7.3.

Il Relatore.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Per i percettori del beneficio di cui al comma 1 il versamento dei contributi previdenziali è proseguito d'ufficio a carico del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 2. Per la determinazione dell'importo dei contributi si fa riferimento alla ottava classe di reddito di cui alla tabella A allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233.

7.5.

Il Relatore.

FRANCESCO BARBALACE, *Relatore*. Faccio presente che l'emendamento 7.1 era stato predisposto per razionalizzare e migliorare tecnicamente i primi quattro commi dell'articolo 7 del testo unificato. A

tal fine si erano unificati i contributi del comma 1 e 4 del testo unificato, legati allo stesso presupposto. La Commissione bilancio ha tuttavia espresso su di esso parere contrario, non tenendo conto che l'emendamento non comportava maggiori oneri né la riduzione del novero dei beneficiari, ma aveva soltanto carattere tecnico.

Pertanto, ritiro l'emendamento 7.1 che si intende sostituito con l'emendamento 7.4. Quest'ultimo apporta a sua volta miglioramenti tecnici ai primi commi dell'articolo 7, ma aderisce perfettamente al parere della Commissione bilancio.

Analogamente ritiro l'emendamento 7.3 sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario; tale emendamento è sostituito dall'emendamento 7.5, conforme al parere della Commissione bilancio.

GIUSEPPE SANTONASTASO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 7.4, sul subemendamento 0.7.2.1, nonché sugli emendamenti 7.2, 7.6 e 7.5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.7.2.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7.2, accettato dal Governo, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7.6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7.5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8, di cui per maggiore chiarezza, do nuovamente lettura:

ART. 8.

(Assunzione di imprenditore monoveicolare in impresa di autotrasporto).

1. Alle imprese iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, che assumono alle proprie dipendenze uno o più titolari di autorizzazioni all'autotrasporto di cose per conto di terzi, per un veicolo di peso totale a terra superiore a 11.500 chilogrammi, che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi senza dipendenti, viene riconosciuta per due anni la fiscalizzazione totale degli oneri sociali relativi a ciascuna unità lavorativa assunta ai sensi del presente articolo.

2. Per le unità lavorative autorizzate dal Ministro dei trasporti il Fondo provvede a rimborsare l'importo dei minori contributi, su conforme richiesta, all'INPS ed all'INAIL.

3. L'autorizzazione al trasporto per conto di terzi di cui è titolare il lavoratore è trasferita d'ufficio, a titolo gratuito, alla impresa che lo assume.

4. Il credito di imposta di cui all'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché quello di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192, possono essere fatti valere anche in sede di versamento delle ritenute IRPEF sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo corrisposti dai sostituti di imposta.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 8, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Alle imprese iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per

conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974 che assumano, alle proprie dipendenze, imprenditori titolari di autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi per veicoli o complessi veicolari di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi che esercitino l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza dipendenti e con la disponibilità di un solo veicolo, può essere concessa, per due anni, la fiscalizzazione totale degli oneri sociali per ciascuna unità lavorativa assunta ai sensi del presente articolo.

2. Il Ministro dei trasporti ai sensi dell'articolo 9, determina il contingente di domande per il beneficio di cui al comma 1 che possono essere accolte entro il limite delle risorse assegnate per le finalità del presente articolo, nel rispetto del principio di ripartizione dei fondi disponibili in modo da assicurare l'equilibrato soddisfacimento delle finalità della presente legge.

2-bis. L'importo dei minori contributi relativi alle unità lavorative assunte ai sensi del presente articolo è rimborsato, su conforme richiesta dell'INPS e dell'INAIL, a valere sul Fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 2 della citata legge n. 404 del 1985.

8.1.

Il Relatore.

GIUSEPPE SANTONASTASO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 8.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9, di cui, per maggiore chiarezza, do nuovamente lettura:

ART. 9.

(*Procedure*).

1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Ministro dei trasporti ripartisce i fondi disponibili tra le varie finalità della presente legge, in modo da assicurare l'equilibrato soddisfacimento di ciascuna di esse, e stabilisce criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità di tempi e le procedure per la presentazione delle domande di contributo.

2. Sulle domande di contributo, il Ministro dei trasporti delibera, sentito un apposito comitato tecnico, nominato con decreto dello stesso Ministro, di cui fanno parte tre dirigenti del Ministero dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente, due dirigenti rispettivamente dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché sei rappresentanti delle associazioni, di categoria presenti nel comitato centrale dell'albo, un rappresentante del movimento cooperativo, un rappresentante dei sindacati.

3. In sede di prima applicazione della presente legge il Ministro provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 9, con il seguente:

ART. 9.

(*Procedure*).

1. Il Ministro dei trasporti con propri decreti:

a) entro il mese di gennaio di ciascun anno stabilisce i criteri per la concessione e l'erogazione dei benefici previsti dalla presente legge nonché i tempi e le modalità per la presentazione delle relative domande;

b) entro il mese di febbraio di ciascun anno, anche alla luce delle domande di concessione di benefici pervenute, ripartisce i fondi disponibili tra le diverse finalità della presente legge, in modo da assicurare l'equilibrato soddisfacimento di ciascuna, e determina il contingente delle domande relative a ciascun beneficio che possono di conseguenza essere accolte;

c) entro il mese di aprile di ciascun anno delibera sulle domande per la concessione dei benefici in conformità dei criteri risultanti dalla presente legge e dai decreti adottati ai sensi del comma 1, previo parere di un apposito comitato tecnico, nominato con decreto del Ministro dei trasporti.

2. Il comitato tecnico di cui alla lettera c) del comma 1 è composto:

a) da quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti, designati dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti del Ministero, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di supplente;

b) da due rappresentanti del Ministero del tesoro, designati dal Ministro del tesoro fra i dirigenti del Ministero, di cui uno con funzioni di supplente;

c) da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale fra i dirigenti del Ministero, di cui uno con funzioni di supplente;

d) da due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fra i dirigenti del Ministero, di cui uno con funzioni di supplente;

e) da nove rappresentanti delle associazioni nazionali più rappresentative nel settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui tre con funzioni di supplente, designati, dalle associazioni interessate, fra i componenti del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui

alla lettera *d*) dell'articolo 3 della citata legge n. 298 del 1974, in modo da assicurare l'equilibrata rappresentanza delle diverse componenti di cui alla medesima lettera.

3. In sede di prima applicazione il Ministro dei trasporti provvede agli adempimenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 rispettivamente entro trenta, sessanta e novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9.1.

Il Relatore.

GIUSEPPE SANTONASTASO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 9.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9.1, interamente sostitutivo dell'articolo 9, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10 di cui per maggiore chiarezza do nuovamente lettura:

ART. 10.

(Copertura finanziaria).

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 7, comma 5, degli anni 1991, 1992, e 1993, si provvede in deroga al disposto di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 165, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dai provvedimenti adottati ai sensi del suddetto articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 1990, nonché della legge 9 ottobre 1987, n. 417, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione su prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione e all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, valutato complessivamente in lire 257 miliardi per il trien-

nio 1991-1993, di cui lire 67 miliardi per il 1991, lire 70 miliardi per il 1992 e lire 120 miliardi per l'anno 1993, si provvede: quanto a lire 30 miliardi per l'anno 1992 e lire 80 miliardi per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento « Misure urgenti per l'incentivazione dell'associazionismo nell'autotrasporto merci »; quanto a lire 30 miliardi per l'anno 1991, con una quota parte delle disponibilità in conto residui del capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti: quanto a lire 27 miliardi per l'anno 1991 con le disponibilità di cui al Fondo centrale di garanzia istituito con legge 4 agosto 1984, n. 467, che viene soppresso. La somma di lire 27 miliardi è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 30 luglio 1985, n. 404, quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1991, e 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi a favore dell'associazionismo dell'autotrasporto merci ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

ART. 10.

(Copertura finanziaria).

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 7, comma 5, pari a lire 9 miliardi annui per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede, in

deroga al disposto di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dai provvedimenti adottati ai sensi del suddetto articolo 9, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione su prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione e all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, valutato complessivamente in lire 227 miliardi per il triennio 1991-1993, di cui lire 37 miliardi per il 1991, lire 70 miliardi per il 1992 e lire 120 miliardi per l'anno 1993, si provvede: quanto a lire 27 miliardi per l'anno 1991, con le disponibilità di cui al Fondo centrale di garanzia istituito con legge 4 agosto 1984, n. 467, che viene soppresso; la somma di lire 27 miliardi è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 30 luglio 1985, n. 404; quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1991 e a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi a favore dell'associazionismo dell'autotrasporto merci »; quanto a lire 30 miliardi per l'anno 1992 e a lire 80 miliardi per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Misure urgenti per l'incentivazione dell'associazionismo nell'autotrasporto merci ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10.1.

Il Relatore.

FRANCESCO BARBALACE, *Relatore*. L'emendamento 10.1 è volto a recepire una condizione posta dalla Commissione bilancio.

GIUSEPPE SANTONASTASO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 10.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10.1, interamente sostitutivo dell'articolo 10, accettato dal Governo.

(È approvato).

Il relatore ha proposto il seguente nuovo titolo: « Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto terzi ».

Tit. 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Mi riservo di informare immediatamente il Presidente della Camera sulla procedura seguita, per verificarne l'avviso favorevole. Come d'intesa, quindi, la votazione finale è rinviata in attesa della valutazione della Presidenza.

Propongo, pertanto, di sospendere la discussione del provvedimento che riprenderà più tardi nel pomeriggio, ovvero al termine della seduta dell'Assemblea.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di passare all'esame in sede referente del provvedimento sulla riforma degli ordinamenti portuali, per riprendere successivamente la discussione del provvedimento sui servizi antincendi negli aeroporti, non appena avremo acquisito il parere della I Commissione riunita oggi su tale provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 16,15, è ripresa alle 18,20.

PRESIDENTE. Comunico che all'atto della sospensione della seduta ho inviato al Presidente della Camera una lettera del seguente tenore:

« Gentile Presidente,

nella odierna seduta la IX Commissione trasporti della Camera dei deputati ha approvato, sotto la mia presidenza, gli articoli e relativi emendamenti del provvedimento sull'autotrasporto merci (disegno di legge n. 4756 e proposte di legge abbinate).

In sede di discussione sull'articolo 3, è stato approvato, tra gli altri, l'emendamento 3.6 del relatore, conforme ad un parere della V Commissione bilancio.

Su tale emendamento si era espressa favorevolmente — *ex* articolo 93, comma 1-*bis*, del regolamento — anche la VI Commissione finanze, che però aveva posto come condizione l'aggiunta, all'emendamento, di un comma concernente una disciplina dei conferimenti societari di valenza generale.

La Commissione trasporti non ha tenuto conto di questa condizione, ritenendo di non essere ad essa vincolata.

Infatti, la Commissione finanze aveva parere « rinforzato » solo su alcune limitate disposizioni del provvedimento concernenti misure fiscali per l'autotrasporto merci.

Si è ritenuto, pertanto, che la Commissione finanze non potesse cogliere l'occasione del suo parere per introdurre, in un provvedimento sull'autotrasporto merci, una disciplina generale in materia fiscale affatto estranea al provvedimento medesimo.

Di qui la scelta della Commissione trasporti, assunta anche in considerazione

dell'ormai prossima sospensione dei lavori parlamentari per le ferie estive e dell'urgenza di approvare, entro tale data, il provvedimento almeno presso la Camera.

La Commissione trasporti non ha, comunque, proceduto alla votazione finale.

Tale adempimento è stato sospeso per poter acquisire — onorevole Presidente — il Suo avviso sulla correttezza della procedura seguita.

Con i sensi della più viva stima e cordialità.

Pasquale Lamorte ».

È appena pervenuta la risposta del Presidente della Camera, di cui do lettura:

« Gentile Presidente,

in riferimento alla Sua lettera del 31 luglio 1991, mi consenta, innanzitutto, di esprimere il mio consenso alla Sua decisione di non procedere alla votazione finale del testo unificato delle proposte di legge in materia di ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto terzi prima di aver acquisito il parere della Presidenza sul carattere vincolante o meno della condizione apposta dalla Commissione finanze nel suo secondo parere espresso in data 30 luglio 1991.

Ritengo di poter condividere la decisione assunta dalla Commissione, di non riconoscere carattere vincolante ad una delle condizioni apposte dalla Commissione finanze, per il duplice motivo che il comma aggiuntivo proposto esula dalla materia oggetto del parere rinforzato attribuito a tale Commissione in sede di assegnazione delle proposte di legge; e, in secondo luogo, in quanto il comma medesimo appare non attinente al testo unificato, tendendo ad introdurre una disciplina di carattere generale in materia di trattamento fiscale dei conferimenti a società in un provvedimento settoriale relativo al solo autotrasporto di cose.

Con i più cordiali saluti.

Nilde Iotti ».

È possibile, pertanto, procedere alla votazione finale del provvedimento.

FRANCESCO BARBALACE, *Relatore*. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità di alcune correzioni formali al testo.

PRESIDENTE. Sulla base dell'esigenza segnalata dal relatore di apportare, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento, alcune correzioni formali al testo in votazione, propongo le seguenti modifiche:

All'articolo 1, comma 1, sostituire la leggera g) con la seguente g) promuovere l'esercizio di trasporti combinati, anche ad opera delle imprese di minori dimensioni.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole di imprese monoveicolari con le seguenti delle imprese che dispongono di un solo autoveicolo.

All'articolo 4-bis, comma 1, sostituire le parole da per l'accertamento fino alla fine con le seguenti di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1987, a far data dalla costituzione delle commissioni stesse.

All'articolo 5-bis, inserire la rubrica (Criteri e modalità per l'accensione dei mutui).

All'articolo 6, al comma 1, sostituire le parole lavoratori-soci con le seguenti soci di opera. Inoltre, sostituire le parole tra organizzazioni di categoria interessate e i sindacati dei lavoratori con le seguenti tra le organizzazioni di categoria delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e.

All'articolo 7, al comma 1, sostituire le parole un solo veicolo con le seguenti un solo autoveicolo.

All'articolo 7 sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Il Ministro del tesoro, con decreto adottato, di concerto con il Ministro dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i termini per l'applicazione del comma 8.

All'articolo 8, al comma 4, sostituire le parole versamento delle ritenute IRPEF sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo corrisposti dai sostituti d'imposta con le seguenti versamento delle ritenute alla fonte operate, dai sostituti di imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo.

Le pongo in votazione.

(Sono approvate).

Il testo unificato del disegno e delle proposte di legge sarà immediatamente votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno e sulle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge (4756); proposte di legge Tassi ed altri (695); Tassi ed altri (700) Ronzoni ed altri (2718) in un testo unificato e con il seguente nuovo titolo:

« Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto terzi » (4756-695-700-2718):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Hanno votato sì	28
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Angelini Giordano, Baghino, Barbalace, Cannelonga, Cardinale, Cerofolini, Chella, Ciancio, Ciocci, Colzi, Corsi, d'Amato, Fagni, Faraguti, Lamorte, La Penna, Lia, Lucchesi, Maccheroni, Mangiapane, Mensurati, Menziatti, Piredda, Reina, Ridi, Ronzani, Savio e Spina.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti (5383); e delle proposte di legge Sospiri: Modifica dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1777); del Consiglio regionale dell'Abruzzo: Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, concernente norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4363).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti »; e delle proposte di legge Sospiri: « Modifica dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco »; del Consiglio regionale dell'Abruzzo: « Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicem-

bre 1980, n. 930, concernente norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso, nella seduta del 30 luglio 1991, parere favorevole sul testo unificato delle proposte di legge in discussione.

Comunico altresì che la Commissione affari costituzionali ha espresso, nella seduta del 31 luglio 1991 parere favorevole sul testo unificato con la seguente osservazione: « Valuti la Commissione di merito l'opportunità della modifica all'articolo 10 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, posto che il riferimento alle Confederazioni sindacali appare restringere, salvo precedenti consolidati, la democratica rappresentanza sindacale, costituzionalmente garantita ».

Comunico, infine, che la Commissione lavoro ha espresso nella seduta del 30 luglio 1991 parere favorevole sul testo unificato con la seguente osservazione: « All'articolo 5, comma 1, appare opportuno procedere alla determinazione delle dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale e dei profili professionali, già nell'ambito del provvedimento in esame ».

Ricordo che nella seduta del 30 luglio scorso è stato adottato come base per la discussione il testo predisposto dal Comitato ristretto. Passiamo all'esame degli articoli.

Ricordo che l'articolo 1 del testo unificato, assunto come base per l'ulteriore discussione e di cui è già stata data lettura nella seduta di ieri, è del seguente tenore:

ART. 1.

1. La tabella A di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è integrata, a decorrere dal 1° gennaio 1991, con gli aeroporti di Firenze-Peretola e Pescara, rispettivamente inseriti nella quinta e nella terza classe.

2. L'assunzione da parte del Ministero dell'interno del servizio antincendi negli aeroporti di cui al comma 1 è comunque subordinata alla disponibilità dei mezzi,

dei materiali tecnici e delle infrastrutture definitive, nonché ai tempi tecnici occorrenti per l'assunzione e l'addestramento del necessario personale dei vigili del fuoco; fino ad allora e comunque non oltre il 30 giugno 1991, il servizio antincendi negli aeroporti di cui al comma 1 proseguirà con le modalità in atto.

3. Nell'aeroporto di Grosseto il servizio antincendi continua ad essere svolto dall'Ammimistrazione militare.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole con gli aeroporti di Firenze-Peretola e Pescara, rispettivamente inseriti nella quinta e nella terza classe con le seguenti con gli aeroporti di Firenze-Peretola, inserito nella quinta classe, Pescara, inserito nella terza classe e Padova, inserito nella quinta classe.

1.1.

Testa, Savio.

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole con gli aeroporti di Firenze-Peretola e Pescara, rispettivamente inseriti nella quinta e nella terza classe con le seguenti con gli aeroporti di Firenze-Peretola, inserito nella quinta classe, Pescara, inserito nella terza classe e Foggia, inserito nella quinta classe.

1.2.

Cannelonga, Galante.

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole con gli aeroporti di Firenze-Peretola e Pescara, rispettivamente inseriti nella quinta e nella terza classe con le seguenti con gli aeroporti di Firenze-Peretola, inserito nella quinta classe, pescara, inserito nella terza classe e Perugia S. Egidio, inserito nella quinta classe.

1.3.

Lorenzetti Pasquale, Ciliberti, Cellini, Corsi.

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole con gli aeroporti di Firenze-Peretola

e Pescara, rispettivamente inseriti nella quinta e nella terza classe con le seguenti con gli aeroporti di Firenze-Peretola, inserito nella quinta classe, Pescara, inserito nella terza classe e Villanova D'Albenga, inserito nella quinta classe.

1.4.

Bonsignore, Chella, Baghino.

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole con gli aeroporti di Firenze-Peretola e Pescara, rispettivamente inseriti nella quinta e nella terza classe con le seguenti con gli aeroporti di Firenze-Peretola, inserito nella quinta classe, Pescara, inserito nella terza classe e Taranto, inserito nella quinta classe.

1.5.

Sannella, Amalfitano, Leone.

All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole non oltre il 30 giugno 1991 con le seguenti non oltre il 31 dicembre 1991.

1.6.

Il Relatore.

Poiché i presentatori dell'emendamento Testa Antonio e Savio 1.1, sono assenti s'intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'emendamento Cannelonga e Galante 1.2.

ELIO MENSURATI, *Relatore*. Sono contrario a tale emendamento ed invito i presentatori a ritirarlo.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con il parere del relatore.

SEVERINO CANNELONGA. Sono disponibile a ritirare l'emendamento qualora anche i presentatori delle altre proposte di modifica seguano tale esempio.

ELIO MENSURATI, *Relatore*. Invito anche i presentatori degli altri emendamenti a ritirarli. Come ho preannunciato ieri,

infatti, è stata predisposta una proposta di legge di delega al Governo, che ha già raccolto l'adesione di vari gruppi, in grado di risolvere anche i problemi connessi agli aeroporti oggetto degli emendamenti e non previsti dal testo in esame. È mia intenzione, inoltre, predisporre un ordine del giorno specifico concernente l'aeroporto di Taranto mirante a far riprendere il servizio antincendio, finora effettuato dalla marina militare, ma poi dismesso.

SEVERINO CANNELONGA. Ho già affermato ieri di apprezzare la proposta del relatore e ribadisco che, se anche i colleghi degli altri gruppi ritireranno i propri emendamenti, sono disposto a fare altrettanto.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Preannuncio la disponibilità del Governo sull'ordine del giorno di cui parlava il relatore.

SEVERINO CANNELONGA. Mantengo l'emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cannelonga e Galante 1.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Lorenzetti ed altri 1.3.

ELIO MENSURATI, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare tale emendamento sul quale, altrimenti, dovrei esprimere parere contrario.

MARIA RITA LORENZETTI PASQUALE. Anche a nome degli altri firmatari, insisto per il mantenimento dell'emendamento. Abbiamo aderito anche noi alla proposta di legge per delegare al Governo la questione dei servizi antincendi negli aeroporti poiché il testo in esame non prevede una distribuzione territoriale equilibrata né la presenza di almeno un aeroporto in ogni regione.

Siamo anche favorevoli all'ordine del giorno preannunciato dal relatore ma vorrei richiamarmi a quanto già sottolineato ieri dall'onorevole Ciancio in merito alla necessità di una rapida approvazione della proposta di legge in questione che auspichiamo possa terminare il suo *iter* entro l'attuale legislatura, augurandoci che non rappresenti un *escamotage* per allungare i tempi e non risolvere i problemi. Vorrei ricordare, inoltre, che nella seduta di ieri l'onorevole Cursi ha chiesto al sottosegretario Spini di compiere una verifica in merito alla possibilità che il Ministero della difesa e, in particolare, l'aeronautica militare, assumano la gestione del servizio antincendi dell'aeroporto di Perugia, attualmente a carico delle istituzioni locali e della camera di commercio.

ELIO MENSURATI, *Relatore*. Posso assicurare alla collega Lorenzetti che la proposta di legge di delega al Governo, recante criteri generali per far fronte al problema del servizio antincendi degli aeroporti sarà subito presentata, tanto più che essa reca la firma di numerosi colleghi. Se però la collega Lorenzetti Pasquale insiste nel mantenere l'emendamento di cui è firmataria, debbo esprimere su di esso parere contrario.

MARIA RITA LORENZETTI PASQUALE. Non posso ritirare l'emendamento 1.3, anche perché esso è stato sottoscritto da altri colleghi.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 1.3, con l'auspicio che la Commissione possa presto discutere la proposta di legge delega preannunciata dal relatore, che alcuni parlamentari hanno liberamente deciso di presentare, ma alla stesura della quale lo stesso Governo ha fornito un apporto di carattere tecnico.

Circa la questione del contributo dell'Aeronautica militare al servizio antincendi nell'aeroporto di Perugia, posso dire di aver già interessato l'amministrazione

competente, ma oggi non sono ancora in grado di fornire una risposta.

PRESIDENTE. pongo in votazione l'emendamento Lorenzetti Pasquale ed altri 1.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

ELIO MENSURATI, *Relatore*. Chiedo ai presentatori di ritirare l'emendamento 1.4 per le motivazioni già espresse. In caso contrario, esprimo parere contrario.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi associo a quanto detto dal relatore.

CESCO GIULIO BAGHINO. Ho presentato un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo affinché affronti il problema del servizio antincendi nell'aeroporto di Villanova d'Albenga. Qualora il Governo si impegnasse ad accoglierlo, inviterei gli altri firmatari dell'emendamento 1.4 a ritirarlo per non precludere l'accoglimento dell'ordine del giorno.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo ritiene di poter accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

MARIO CHELLA. Anche a nome degli altri firmatari, ritiro l'emendamento 1.4.

ELIO MENSURATI, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 1.5, altrimenti esprimo su di esso parere contrario.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo condivide il parere del relatore.

BENEDETTO SANNELLA. Avrei senz'altro preferito che l'emendamento 1.5 venisse approvato. Tuttavia, mi rendo conto che ciò complicherebbe l'iter del provvedimento. Pertanto, ritiro l'emendamento 1.5, nonché il connesso emendamento 8.1 alla

luce dell'ordine del giorno presentato, con riferimento all'aeroporto di Taranto, dal relatore e da molti altri deputati.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 1.6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato, per maggiore chiarezza, nuovamente lettura:

ART. 2.

1. Negli aeroporti di cui alla tabella A della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come integrata dall'articolo 1 della presente legge, i locali per i servizi antincendi, articolati in servizi di soccorso, servizi di supporto e servizi ausiliari con i relativi impianti tecnologici, nonché le attrezzature e le infrastrutture per l'addestramento specifico del personale, sono approntati direttamente dal Ministero dell'interno per gli aeroporti a gestione statale e dal gestore per gli aeroporti in concessione; in questo ultimo caso vengono dati in uso, a titolo gratuito, al Ministero dell'interno.

2. Negli aeroporti a gestione statale le infrastrutture esistenti, attualmente assegnate in uso governativo al Ministero dei trasporti, vengono assegnate allo stesso titolo, a cura del Ministero delle finanze, al Ministero dell'interno.

3. Per tutti gli aeroporti a gestione statale della citata tabella A, i progetti di massima per la costruzione e la ristrutturazione dei locali e degli impianti di cui al comma 1 sono elaborati dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno:

per gli aeroporti in concessione sia i progetti di massima che quelli definitivi dovranno essere approvati dalla citata Direzione generale.

4. Il Ministero delle finanze provvederà all'assegnazione al Ministero dell'interno, in uso governativo, delle aree necessarie attualmente utilizzate allo stesso titolo dal Ministero dei trasporti, al quale continuano a far carico i sistemi di interconnessione e di comunicazione anche viaria per quanto concerne gli allacciamenti con le zone operative e la viabilità aeroportuale.

5. Negli aeroporti in concessione le infrastrutture mancanti, sostitutive o integrative e le ristrutturazioni, richieste dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, dovranno essere completate a cura dei rispettivi gestori entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il programma formulato dalla predetta Direzione.

6. Le spese per costruzioni, ristrutturazioni, manutenzione ordinaria e straordinaria, arredamento tecnico e logistico, per il condizionamento integrale, per le pulizie, per le utenze di energia elettrica, acqua, gas, telefoni, sgombero rifiuti per i locali, per gli impianti e le infrastrutture di cui al comma 1 sono a carico, rispettivamente, del Ministero dell'interno, negli aeroporti a gestione statale, e del gestore degli aeroporti dati in concessione.

(È approvato).

ART. 3.

1. In via eccezionale, tenuto conto della indifferibilità ed urgenza delle opere previste all'articolo 2, per la durata di un quinquennio, i progetti elaborati dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, nonché i contratti, gli atti di concessione, le convenzioni per la esecuzione dei lavori, delle provviste e delle forniture inerenti all'attuazione degli adempimenti di cui all'articolo 2, qualunque siano le modalità con le quali si sia provveduto ad aggiudicare la fornitura o lavoro, sono approvati dallo stesso Mini-

stero dell'interno senza i preventivi pareri previsti dalle norme vigenti, qualora essi non vengano rilasciati entro il termine di trenta giorni dalla loro richiesta. Per tali forniture o lavori ed entro il limite massimo di spesa di 700 milioni di lire, è, altresì, consentito il ricorso alla trattativa privata in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato; l'impiego di tale procedura deve risultare comunque compatibile con le direttive comunitarie in materia.

2. L'approvazione dei progetti di massima equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità delle spese.

3. Gli incarichi per la direzione dei lavori e per i collaudi saranno conferiti con decreto del Ministro dell'interno e compensati in base alla normativa vigente.

4. Per gli atti inerenti all'esecuzione delle opere e forniture di cui al presente articolo il controllo di legittimità è esercitato in via successiva. Non sono comunque derogabili le norme della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

(È approvato).

ART. 4.

1. Le abilitazioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 sono rilasciate dal Servizio ispettivo antincendi aeroportuale e portuale del Ministero dell'interno.

2. Le modalità di applicazione della legge 26 luglio 1965, n. 966, ai fini degli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 19 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 5 ottobre 1984, possono prevedere l'accorpamento delle prestazioni semestrali o annuali; fino a quando non sarà emanato il regolamento previsto dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, l'entità del deposito provvisorio sarà commisurata alle prestazioni effettuate nel semestre o nell'anno precedente.

3. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dei trasporti, provvede, con proprio decreto, ad emanare le disposizioni tecniche di cui all'articolo 1 della legge 13

maggio 1983, n. 213, concernenti il servizio antincendi aeroportuale.

(È approvato).

ART. 5.

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, in attesa che siano determinate per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale ed i profili professionali, a decorrere dal 1° gennaio 1991 il ruolo tecnico della carriera di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è aumentato di 2 unità, gli organici della carriera dei capi reparto e capi squadra e quelli della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono aumentati, rispettivamente, di 57 e 70 unità.

2. Sempre ai fini dell'attuazione della presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 1994 gli organici della carriera dei capi reparto e capi squadra, nonché quelli della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ulteriormente aumentati, rispettivamente, di 20 e 25 unità.

(È approvato).

ART. 6.

1. L'articolo 4 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è abrogato.

(È approvato).

ART. 7.

1. Nel primo comma dell'articolo 10 del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, la parole « da tre esperti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale » sono sostituite dalle seguenti « da tre esperti, designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo, di cui per maggiore chiarezza do nuovamente lettura:

ART. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge con esclusione di quello relativo all'articolo 2, valutato in lire 9.610 milioni a decorrere dall'anno 1991, di cui lire 4.360 milioni per spese inerenti il personale, lire 5.000 milioni per la gestione delle infrastrutture e lire 250 milioni per la gestione di macchinari e di materiali, si provvede, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Modifiche alla legge n. 930 del 1980, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti ».

2. All'onere relativo al completamento, alla ristrutturazione e all'integrazione e costruzione delle infrastrutture di cui all'articolo 2 pari a complessive lire 20.000 milioni in ragione di lire 4.000 milioni annue per il quinquennio 1991-1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 del predetto stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno utilizzando lo specifico accantonamento « Modifiche alla legge n. 930 del 1980, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'onere derivante dall'integrazione della tabella A di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con l'aeroporto di Taranto, valutato in lire 9 miliardi per il 1991, 2 miliardi per il 1992 e in 2,1 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del ca-

pitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando parzialmente i fondi previsti alla voce « Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati ».

8.1.

Sannella, Amalfitano e Leone.

BENEDETTO SANNELLA. Come preannunciato, anche a nome degli altri presentatori, lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato, per maggiore chiarezza, nuovamente lettura:

ART. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il relatore ha proposto il seguente titolo del testo unificato: « Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Comunico che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

« La IX Commissione, riunita in sede legislativa per l'esame del disegno di legge n. 5383 inerente « Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti », nel ritenere indilazionabile il ripristino del servizio antincendio per l'aeroporto di Taranto,

impegna il Governo

ad intervenire nei confronti della marina militare affinché riprenda il servizio antincendio (sospeso il 1° luglio 1991) presso l'aeroporto di Taranto ».

9/777-4363-5383/1/IX

Mensurati, Sannella, Fagni, Lucchesi, Angelini Giordano, Baghino, Maccheroni.

« La IX Commissione,

in considerazione che il servizio antincendi è indispensabile in ogni aeroporto;

visto che il testo unificato del disegno di legge n. 5833 e delle proposte di legge nn. 1777-4363 si limita a risolvere il problema relativo agli aeroporti di Firenze Peretola e Pescara, mentre abbandona l'interessamento per l'aeroporto di Villanova D'Albenga, che sino ad ora gode del servizio dei vigili del fuoco, grazie alle norme transitorie della legge 930/1980 e le sue proroghe;

rilevato che anche altri aeroporti in attività sono al di fuori della Tabella A e quindi non usufruiscono di alcuni servizi antincendi,

invita il Governo

ad assumere le iniziative necessarie perché sia mantenuto il servizio antincendi espletato dai vigili del fuoco nell'aeroporto di Villanova d'Albenga ».

9/1777-4363-5383/2/IX

Baghino, Chella.

ELIO MENSURATI, *Relatore*. Come preannunciato, l'ordine del giorno di cui sono primo firmatario impegna il Governo ad intervenire presso la marina militare affinché riprenda il servizio antincendio presso l'aeroporto di Taranto.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Lo accetto come raccomandazione.

BENEDETTO SANNELLA. L'ordine del giorno in questione si è reso necessario per riattivare il servizio antincendio presso l'aeroporto di Taranto ad opera della marina militare. Come sappiamo, in altre zone del paese si è giunti ad un'intesa tra gli enti locali e l'aeronautica militare o strutture dell'esercito; si tratta anche in questo caso di trovare un'intesa tra la marina militare, la provincia e gli enti locali interessati. Tale intesa, a mio avviso, non dovrebbe essere a titolo oneroso ma quasi simbolico. Insisto, pertanto, perché l'ordine del giorno sia votato e chiedo al Governo se intenda operare nella direzione di favorire questo tipo di convenzione anche alla luce del fatto che l'ordine del giorno è stato sottoscritto da quasi tutti i gruppi.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione?

ELIO MENSURATI, *Relatore*. Insisto per al votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Mensurati ed altri 9/1777-4363-5383/1/IX.

(È approvato).

Passiamo all'ordine del giorno Chella 9/1777-4363-5383/2/IX.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Chella, insiste per la votazione?

MARIO CHELLA. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Il testo unificato del disegno e delle proposte di legge sarà immediatamente votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento for-

male del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno e sulle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: Disegno di legge (5383); proposte di legge Sospiri (1777); del Consiglio regionale dell'Abruzzo (4363) in un testo unificato e con il seguente nuovo titolo « Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recente norme sui servizi antincendi negli aeroporti » (5383-1777-4363):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Hanno votato sì	27
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Angelini Giordano, Baghino, Barbalace, Cannelonga, Chella, Ciancio, Ciocci, Colzi, Corsi, D'Amato, Fagni, Faraguti, Lamorte, La Penna, Lia, Lorenzetti, Lucchesi, Maccheroni, Mangiapane, Mensurati, Menzietti, Piredda, Ridi, Ronzani, Sanguineti, Sannella e Savio.

La seduta termina alle 18,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali 20 settembre 1991.